

L. 27 marzo 2004, n. 78 .

Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio.

1. Oggetto.

1. La presente legge dà attuazione alla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom.

2. Membro del Parlamento europeo.

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo, le parole: «rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

b) all'articolo 1, primo comma, le parole: «I rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

c) all'articolo 2, quarto comma, la parola: «rappresentanti» è sostituita dalla seguente: «membri»;

d) all'articolo 4, primo comma, le parole: «rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «membro del Parlamento europeo spettante all'Italia»;

e) all'articolo 6:

1) al primo comma, alinea, le parole: «rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «membro del Parlamento europeo spettante all'Italia»;

2) al secondo comma, le parole: «il rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «il membro del Parlamento europeo»;

3) al terzo comma, le parole: «il rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «il membro del Parlamento europeo»;

4) al quarto comma, le parole: «Il rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «Il membro del Parlamento europeo»;

5) al sesto comma, le parole: «ai rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai membri»;

f) all'articolo 7, primo comma, le parole: «rappresentanti italiani al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

- g) all'articolo 12, ottavo comma, le parole: «dei rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei membri»;
- h) all'articolo 22, quarto comma, le parole: «ai rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai candidati»;
- i) all'articolo 40, primo comma, le parole: «dei rappresentanti al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;
- l) all'articolo 41, primo comma, le parole: «Il rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «Il candidato»;
- m) all'articolo 44, primo comma, le parole: «di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo,» sono sostituite dalle seguenti: «di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia,»;
- n) all'articolo 49, primo comma, le parole: «dei rappresentanti al Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei rappresentanti italiani e per l'elezione dei rappresentanti di» sono sostituite dalle seguenti: «dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei membri spettanti all'Italia e per l'elezione dei membri spettanti ad»;
- o) all'articolo 51, primo comma, le parole: «rappresentanti italiani al Parlamento europeo,» sono sostituite dalle seguenti: «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,»;
- p) all'articolo 52:
 - 1) al primo comma, le parole: «rappresentanti al» sono sostituite dalle seguenti: «membri del»;
 - 2) al secondo comma, la parola: «rappresentanti» è sostituita dalla seguente: «membri»;
- q) all'articolo 55, primo comma, le parole: «rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia».

2. Alla legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il titolo è sostituito dal seguente: «Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;
- b) all'articolo 1, primo comma, le parole: «Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;
- c) all'articolo 2, primo comma, le parole: «Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «Ai membri del Parlamento europeo»;
- d) all'articolo 3, primo comma:
 - 1) al primo periodo, le parole: «I rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «I membri del Parlamento europeo»;

2) al secondo periodo, le parole: «Agli stessi rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «Agli stessi membri»;

e) all'articolo 4, primo comma, le parole: «Per i rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo,» sono sostituite dalle seguenti: «Per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,»;

f) all'articolo 5, primo comma, le parole: «Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo,» sono sostituite dalle seguenti: «Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,».

3. Il riferimento ai «rappresentanti italiani al Parlamento europeo», contenuto in disposizioni legislative vigenti diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, si intende sostituito dalle parole: «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», ove compatibili.

3. Incompatibilità.

1. L'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«ART. 5. - 1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di:

- a) membro della Commissione delle Comunità europee;
- b) giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee;
- c) membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;
- d) membro della Corte dei conti delle Comunità europee;
- e) mediatore delle Comunità europee;
- f) membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica;
- g) membro del Comitato delle Regioni;
- h) membro dei comitati od organismi istituiti in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;
- i) membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;
- l) funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea».

2. Dopo l'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«ART. 5-bis. - 1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile:

- a) con l'ufficio di deputato o di senatore;
- b) con la carica di componente del governo di uno Stato membro».

3. All'articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione,».

4. Efficacia.

1. L'incompatibilità di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), della legge 24 gennaio 1979, n. 18, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della presente legge ha efficacia a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004.

5. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.